



COMUNE DI COMUNANZA (AP)

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 2 DEL 05-01-21

OGGETTO:

RICORSO AL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO DELLA SIGNORA PASSARETTI ANNA MARIA CONTRO COMUNE DI COMUNANZA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. CRISTINA RIETI PER LA TUTELA DELLE RAGIONI DEL COMUNE.

L'anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di gennaio alle ore 17:30, nella Residenza Comunale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

CESARONI ALVARO	SINDACO	Presente in videoconferenza
GIONNI DOMENICO	VICE SINDACO	Presente in videoconferenza
DE SANTIS MIRELLA	ASSESSORE	Presente in videoconferenza
PERUGINI FRANCESCA	ASSESSORE	Presente in videoconferenza
ANTOGNOZZI ALBERTO	ASSESSORE	Presente in videoconferenza

Assegnati 5 In carica 5 Presenti n. 5 Assenti n. 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE DR. CARDINALI MARISA
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. CESARONI ALVARO nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che:

- in data 24 agosto 2016 il territorio del Comune di Comunanza è stato interessato da un evento sismico di eccezionale intensità (magnitudo 6.0) e che di seguito si è avviata una fase di criticità sismica, con il ripetersi di frequenti scosse;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/08/2016 è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico di cui sopra che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 sono stati estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388, recante: "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016" che ha previsto la concessione di un Contributo di Autonomia Sistemazione per i nuclei familiari sgomberati dalle loro abitazioni per inagibilità a seguito degli eventi sismici che abbiano provveduto autonomamente a trovare un alloggio alternativo senza carattere di stabilità;

Preso atto che:

- successivamente questo ente ha avuto la disponibilità di unità immobiliari di cui all'art. 14 del decreto-legge n. 8/2017, da assegnare alle famiglie terremotate, e formata – sulla base dei criteri stabiliti con la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 20/09/2017, una graduatoria di nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti (in particolare inagibilità di tipo "E" o "F" dell'immobile sgomberato), nell'ottobre 2018 ha concesso la disponibilità dei suddetti alloggi agli aventi diritto in comodato gratuito, in alternativa al contributo di autonoma sistemazione, come previsto dalla legge;
- il Comune di Comunanza, in applicazione di quanto previsto dall'art. 14 del D.L. n. 8 del 09.02.2017, convertito nella legge n. 45/2017, proponeva alla Sig.ra Passaretti Anna Maria un alloggio in comodato d'uso gratuito come misura di assistenza alla popolazione nell'ambito dell'emergenza abitativa del sisma del 2016 e che quest'ultima, con comunicazione assunta a protocollo n. 8757 in data 21.10.2017, accettava l'assegnazione proposta dal Comune di Comunanza, sottoscrivendo il relativo modulo, consapevole del fatto che tale accettazione implicava la perdita del CAS e delle altre misure emergenziali;
- quando il Comune di Comunanza, in data 20.02.2019, le preannunciava che l'assegnazione era diventata effettiva e che le veniva consegnata una unità immobiliare sita in Comunanza, Via dell'Amicizia n. 18, stranamente la stessa cambiava idea e dichiarava di rinunciare alla predetta assegnazione;

Preso atto, altresì, che a seguito della rinuncia alla predetta assegnazione dell'alloggio questo Ente ha sospeso l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione (CAS), in ossequio alle disposizioni di legge in materia;

Visto il Ricorso ex art. 702 bis cpc presentato al Tribunale di Ascoli Piceno dalla signora Passaretti Anna Maria, tramite l'Avv. Maria Capponi Croci del Foro di Ascoli Piceno, rubricato al N. 1050/2020 R.G., con il quale si chiede la condanna del Comune di Comunanza a versare

alla ricorrente il contributo di autonoma sistemazione da marzo 2019 a luglio 2020, più interessi e con vittoria di spese e compensi;

Dato atto che il predetto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. veniva notificato al Comune di Comunanza via pec in data 11/11/2020 senza allegare alcun decreto di fissazione dell'udienza;

Considerato che questa Amministrazione comunale ritiene insussistente e infondato il credito oggetto del suddetto ricorso e che, invece, ritiene di aver operato in maniera corretta e rispettosa del principio di buona amministrazione cui deve improntarsi la condotta di qualsivoglia Ente Pubblico;

Ritenuto di dover accertare tramite legale di fiducia l'esistenza di eventuali decreti di fissazione udienza e, nell'eventualità, di costituirsi in giudizio per rigettare le pretestuose richieste della ricorrente, per le motivazioni sopra esposte;

Visti gli orientamenti giurisprudenziali (tra questi, Cassazione Civile, Sezione III, 26/02/2003, n. 2878) in forza dei quali la rappresentanza processuale dell'Ente spetta al Sindaco in virtù di apposita deliberazione autorizzativa della Giunta;

Ritenuto opportuno, pertanto, sulla scorta del suddetto indirizzo giurisprudenziale, adottare apposito atto della Giunta Comunale;

Ritenuto di conferire l'incarico di legale di fiducia di questo Ente al fine di farne valere le legittime ragioni nel procedimento di cui trattasi all'Avv. Cristina Rieti del Foro di Macerata, con studio in Sant'Angelo in Pontano (MC), Via Pianello n. 7, che, interpellata, ha dichiarato la propria disponibilità ad accettare l'incarico proposto;

Preso atto che il compenso per la prestazione legale è stato preventivato nell'importo di € 2.500,00 per competenze, più rimborso forfettario come per legge, oltre al rimborso delle spese vive e all'onere relativo alla Cassa previdenza e all'IVA;

Visto l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dagli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in modalità telematica, ai sensi dell'art. n.73 del D.L. n. 18/2020;

D E L I B E R A

Di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione.

Di costituirsi nel procedimento promosso davanti al Tribunale di Ascoli Piceno dalla signora Passaretti Anna Maria, rubricato al N. 1050/2020 R.G., per contestare tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. avversario nonché nella documentazione ivi allegata, in quanto infondato sia in fatto che in diritto.

Di nominare, come nomina, difensore di fiducia di questo Comune l'Avv. Cristina Rieti del Foro di Macerata, con studio in Sant'Angelo in Pontano (MC), Via Pianello n. 7, per sostenere le ragioni di questo Ente con vittoria delle spese.

Di autorizzare il Sindaco pro tempore a sottoscrivere la relativa procura alle liti, conferendo allo stesso ogni più ampia delega consentita dalla legge, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, conciliare, transigere, incassare somme e rilasciare quietanze, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali, rinunciare agli atti del giudizio, nominare sostituti in udienza e indicare domiciliatari.

Di dare mandato al Segretario Comunale di adottare i provvedimenti consequenziali all'adozione del presente atto, ivi compresa l'assunzione dell'impegno di spesa.

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

In relazione all'urgenza che riveste il presente atto,

Con voti favorevoli unanimi, espressi in modalità telematica, ai sensi dell'art. n.73 del D.L. n. 18/2020;

DELIBERA

di renderlo immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Approvato e sottoscritto :

Il Presidente
F.to CESARONI ALVARO

Il Segretario Comunale
F.to CARDINALI MARISA

=====

PARERI DI REGOLARITA'
(Art. 49, commi 1 e 2, Art. 147 Bis e Art. 97, comma 4, D.Lgs.
267/2000)

=====

VISTO: Si esprime parere di REGOLARITA' TECNICA: Favorevole.

Comunanza, li 05-01-021

Il Responsabile del Servizio
F.to GIONNI DOMENICO

VISTO: Si esprime parere di REGOLARITA' CONTABILE: Favorevole.

Comunanza, li 05-01-021

Il Responsabile del Servizio
F.to DE SANTIS MIRELLA

Certificato di pubblicazione

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 13-01-2021 al 28-01-2021, ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Lì, 29-01-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CARDINALI MARISA

Della suestesa deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

Dalla Residenza Comunale, li 13-01-21 Il Segretario Comunale

F.to CARDINALI MARISA

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

[] E'stata comunicata, con lettera n. 322 in data 13-01-21 ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125, D.Lgs. n.267/2000;

Esecutività

- è divenuta esecutiva il giorno 05-01-2021

[x] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4);
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3);

Dalla Residenza Comunale, li

Il Segretario Comunale
F.to CARDINALI MARISA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, li

Il Segretario Comunale
CARDINALI MARISA